

----- Allegato "A" al N. 19.128 di Raccolta -----

----- STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE -----

----- DENOMINAZIONE – FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE -----

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117) l'associazione denominata «Open Operatori Professionisti della Emergenza Nazionale ODV» ETS, con sede in Bari alla via Vincenzo Ricchioni civico uno. -----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea degli associati come modifica dello Statuto. -----

Art. 2 - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. -----

L'associazione si propone di essere di aiuto a persone in stato di necessità e il miglioramento delle condizioni delle persone medesime in genere. -----

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà, senza fine di lucro, in via esclusiva o principale nel rispetto anche dell'articolo trentadue del decreto legislativo numero centodiciassette/duemiladiciassette le seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo uno (1), commi uno (1) e due (2), della legge otto (8) novembre duemila (2000), numero trecentoventotto (328), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge cinque (5) febbraio millenovecentonovantadue (1992), numero centoquattro (104), e alla legge ventidue (22) giugno duemilasedici (2016), numero centododici (112), e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quattordici (14) febbraio duemilauno (2001), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero centoventinove (129) del sei (6) giugno duemilauno (2001), e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge ventotto (28) marzo duemilatre (2003), numero cinquantatré (53), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo due (2), comma quattro (4), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo uno (1), comma due (2), lettera c), della legge sei (6) giugno duemilasedici (2016), numero centosei (106);

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

y) protezione civile ai sensi della legge ventiquattro (24) febbraio millenovecentonovantadue (1992), numero duecentoventicinque (225), e successive modificazioni. -----

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché

collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

La associazione potrà realizzare quant'altro sarà utile, opportuno o necessario per il migliore conseguimento degli scopi associativi, potendo a tal fine compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale necessarie od utili alla realizzazione dei propri scopi istituzionali non vietate dalla legge tempo per tempo vigente. -----

Art. 3. - L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. -----

Art. 4.- La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

----- PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI -----

Art. 5. - Il patrimonio è formato oltre che da quanto inizialmente conferito dagli associati in sede di costituzione: -----

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; --
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nonché da elargizioni, contributi di persone, società ed enti pubblici; -----
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge; -----
- e) da versamenti degli associati anche a titolo di quota associativa, -----
- f) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo. -----

Qualora l'Associazione dovesse decidere di conseguire il riconoscimento in persona giuridica, il patrimonio della associazione dovrà essere minimo pari a euro quindicimila (15.000); in tal caso il patrimonio dovrà essere mantenuto nella sua predetta minima consistenza, per cui, qualora risulti che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica. -----

Art. 6. - L'esercizio finanziario chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione, che illustrerà le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. -----

----- LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 7. - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere: --

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a cura del medesimo organo e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso; -----
- d) il registro dei volontari. -----

----- ASSOCIATI -----

Art. 8. - Può essere associato ogni persona fisica di solida formazione umana e/o cristiana che condivida lo spirito e l'impegno necessari entrambi al perseguimento dello scopo sociale così come anche persone giuridiche, Enti o Associazioni che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione in occasione della redazione del bilancio. -----

L'ammissione od il rigetto dell'iscrizione ad associato è vagliata e deliberata dal consiglio di amministrazione, che decide con relativa motivazione. La deliberazione del Consiglio di amministrazione verrà comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

L'adesione all'Associazione si può ottenere presentando regolare domanda al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando: -----
generalità e residenza, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di non avere interessi in contrasto con l'Associazione. -----

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, o morte. -----

Il recesso può essere chiesto dall'associato nei casi e con le modalità previste dalla legge. -----

L'esclusione, previa audizione dell'interessato, è deliberata dal Consiglio di amministrazione e ha luogo nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali; -----
- b) che arrechi un danno materiale o morale all'Associazione anche esercitando attività concorrenziali o a fini personali o fomentando dissidi, disordini o maldicenze pregiudizievoli al funzionamento della Associazione medesima; --
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote associative o nei pagamenti di eventuali debiti contratti per qualunque titolo verso l'Associazione; -----
- d) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione o che non apporti secondo il giudizio del consiglio di amministrazione un valido contributo per il raggiungimento del fine sociale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell'associato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione. -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione sono comunicate agli associati mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. -----

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. ----

Art. 9. - Ogni associato purché iscritto nel libro associati da almeno tre mesi ha

diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. -----

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro trenta giorni dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso. -----

Gli associati dell'Associazione si dividono in: -----

- associati ordinari -----

- associati volontari. -----

È volontario una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari possono essere sia associati, che non associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

----- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 10. - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri da tre (3) a sette (7). -----

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. -----

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo duemilatrecentottantadue (2382) del Codice civile. -----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Art. 11. - Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al suo interno viene eletto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. -----

In caso di dimissioni di un solo consigliere, l'assemblea provvederà alla elezione del sostituto. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il consiglio decade ed il Presidente entro un mese, deve convocare l'assemblea che procederà al totale rinnovo delle cariche. -----

Il socio decade dalla carica di consigliere dopo tre assenze consecutive non giustificate. -----

Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccettuate le materie di competenza dell'assemblea. -----

In particolare: -----

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- b) redige i bilanci; -----
- c) assume deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo due; -----
- d) conferisce procure sia generali che speciali; -----
- e) assume e licenzia l'eventuale personale dell'Associazione, fissandone mansioni e retribuzione; -----
- f) delibera circa l'ammissione, recesso e decadenza dei soci nei termini precisati nel presente statuto; -----
- g) delibera sulla determinazione delle quote associative nei termini precisati nel presente statuto; -----
- h) delibera su eventuali regolamenti interni. -----

Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare, esprimendo pareri consultivi, gli associati e i dipendenti ai quali il Consiglio intenda chiedere spiegazioni o chiarimenti e i membri di comitati tecnici o personale specializzato. -----

L'appartenenza al Consiglio e la qualità di associato non sono da considerarsi causa di incompatibilità con l'assunzione lavorativa nell'Associazione. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. -----

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. -----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale. -----

Egli convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi o quando lo riterrà opportuno nonché quando lo chiedano almeno due consiglieri o tre consiglieri su cinque (5) o sette (7) membri del consiglio; comunque il Consiglio di amministrazione si riunirà ogni anno per deliberare in ordine al bilancio e sulla determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale. -----

Egli è inoltre autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo dovendoli con immediatezza consegnare al tesoriere. -----

Egli dirige l'attività associativa nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere del Consiglio. -----

----- ASSEMBLEA -----

Art. 12. - L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è valida in prima

convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. -----

Le deliberazioni assembleari sono valide con la maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto previsto in tema di scioglimento anticipato dell'associazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione dell'ente. Le modificazioni del presente statuto potranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) degli associati. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente; mancando anche quest'ultimo, l'assemblea eleggerà un presidente di turno a maggioranza semplice. Il presidente nominerà un segretario che redigerà il verbale. -----

Art. 13. - L'assemblea degli associati: -----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) approva il bilancio; -----
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'articolo otto; -----
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione; -----
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza. -----

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno o le volte in cui lo ritenga necessario il consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di richiesta. -----

La convocazione ha luogo mediante qualunque mezzo che assicuri il ricevimento al domicilio del destinatario, anche tramite posta elettronica, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data oppure con lettera raccomandata inviata nello stesso tempo. -----

L'assemblea deve essere convocata in Puglia, anche fuori della sede associativa. -----

Art. 14. - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano contenziosi con l'associazione. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

È ammessa la partecipazione per delega scritta e firmata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto. -----

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo sedici (16), occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano in carica del Consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione o il suo Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'assemblea. -----

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. -----

--- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI ---

Art. 15. - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone oppure da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati ovvero nominato ogni tre anni dalla assemblea degli associati. -----

L'organo di controllo con durata triennale è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'articolo trenta (30) del decreto legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117). -----

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. -----

----- SCIoglimento e devoluzione del patrimonio -----

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'articolo nove (9) del Decreto Legislativo tre (3) luglio duemiladiciassette (2017) numero centodiciassette (117) e delle altre disposizioni di legge. -----

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione. -----

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali saranno designati dalle parti ed il terzo con funzione di Presidente sarà designato da queste ultime: in caso di mancato accordo il Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Brindisi. -----

Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, con dispensa di ogni formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile. -----

----- RINVIO -----

Art. 17. - Gli effetti del presente atto decorrono a far tempo dall'entrata in vigore della normativa attuativa del Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Per quanto qui non previsto si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare quanto disposto dal decreto legislativo tre luglio duemiladiciassette, numero centodiciassette, e in specie quanto ivi previsto per le attività di volontariato. Tra l'altro conseguentemente: -----

- il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; -----

- si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: -----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo cinquantuno (51) del decreto legislativo quindici (15) giugno duemilaquindici (2015), numero ottantuno (81), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo cinque (5), comma uno (1), lettere b), g) o h) del codice del terzo settore (decreto legislativo tre luglio duemiladiciassette, numero centodiciassette); -----

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo cinque (5) citato; -----

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo quarantacinque (45), comma uno (1), codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo sette (7) marzo duemilacinque (2005), numero ottantadue (82), decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere saranno nulli. -----

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge tempo per tempo vigenti, per cui eventuali clausole che per qualunque ragione dovessero essere in contrasto con detti precetti inderogabili non troveranno applicazione. -----

F.to Claudia Romanelli -----

F.to Roberta De Leo -----

F.to Marino Liuzzi -----

F.to Beatrice Strignano -----

F.to Mercoledisanto Giulio -----

F.to Pellegrini Raffaele -----

F.to Michele Demundo -----

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo. -----

Copia conforme all'originale, ed al suo allegato munito delle prescritte firme, composta di quattro fogli rilasciata in carta semplice per uso consentito. -----

Ostuni, ventidue maggio duemilaventicinque. -----

Copia conforme all'originale
munito delle prescritte firme
composta di *quattro*
fogli in carta *semplice*
per uso *consentito*

Ostuni, *22 maggio 2015*

